

SENTENZA

Cassazione civile sez. I - 13/12/2023, n. 34992

**Intestazione**

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE  
SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GENOVESE Francesco Antonio	-	Presidente	-
Dott. TRICOMI Laura	-	Consigliere	-
Dott. IOFRIDA Giulia	-	Consigliere	-
Dott. CAIAZZO Rosario	-	Consigliere	-
Dott. RUSSO Rita	-	rel. Consigliere	-

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 7872/2022 R.G. proposto da:  
MINISTERO DELL'INTERNO, in persona del Ministro pro tempore  
elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso  
l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO che lo rappresenta e difende ex  
lege;

- ricorrente -

Contro

K.S., rappresentato e difeso dall'avvocato CENTONZE

SALVATORE;

-controricorrente ricorrente incidentale-

avverso la SENTENZA della CORTE D'APPELLO LECCE n. 39/2022 depositata  
il 14/01/2022.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 15/11/2023  
dal Consigliere RITA E. A. RUSSO.

**RILEVATO CHE**

K.S. ha chiesto il conferimento della cittadinanza italiana ai sensi della L. 5 febbraio 1992 n. 91, art. 5 essendo coniugato con cittadina italiana (divenuta tale per naturalizzazione); l'amministrazione ha accertato a carico del richiedente una sentenza di applicazione della

pena su richiesta ai sensi dell'art. 445 c.p.p. per il reato di contrabbando di tabacchi, precedente non menzionato all'interessato nell'istanza e quindi ha respinto la richiesta. L'interessato ha proposto ricorso al Tribunale di Lecce che ha respinto il ricorso. K. ha quindi interposto gravame che la Corte d'appello di Lecce ha accolto affermando che l'effetto preclusivo dell'acquisto della cittadinanza previsto dalla L. n. 91 del 1992, art. 6 dipende non dalla erogazione della sanzione penale, quanto dall'accertamento della responsabilità e dal giudizio di colpevolezza e pertanto non può derivare dalla applicazione su richiesta della pena. La Corte d'appello ha quindi accertato e dichiarato il diritto dell'appellante ad acquistare la cittadinanza italiana per matrimonio.

Avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione il Ministero, affidandosi a un motivo.

L'interessato si è costituito con controricorso, proponendo ricorso incidentale. Entrambe le parti hanno depositato memoria.

La causa è stata trattata l'udienza camerale non partecipata del 15 novembre 2023.

## RITENUTO CHE

1.- Con il primo e unico motivo del ricorso il Ministero lamenta ai sensi dell'art. 360 c.p.c., n. 3 la violazione e falsa applicazione della L. n. 91 del 1992, art. 6 comma 1 lett. B) e dell'art. 445 comma 1 c.p.p. Deduce che la sentenza di applicazione della pena su richiesta (patteggiamento) è equiparata ad una pronuncia di condanna e che l'art. 6 cit. prevede quale causa ostativa all'acquisto cittadinanza la condanna per un delitto non colposo per il quale la legge preveda la pena edittale non inferiore nel massimo a tre anni. Deduce che la Corte d'appello si è fondata su un unico precedente, del tutto isolato, mentre di contro le sezioni unite penali della Suprema Corte e la giurisprudenza amministrativa hanno sempre equiparato il patteggiamento alla sentenza di condanna, salvo specifiche previsioni di legge in deroga. Rileva che è ormai consolidato il principio generale secondo cui, in assenza di un'esplicita e chiara deroga legislativa, gli effetti della condanna pronunciata all'esito del rito speciale per l'applicazione della pena su richiesta delle parti sono eguali a quelli di un'ordinaria sentenza di condanna, in ossequio ad un'interpretazione dell'art. 445 c.p.p. più afferente al dato letterale.

2.- Il motivo è infondato.

La censura di parte ricorrente non tiene conto che sussiste una netta differenza tra gli effetti penali della sentenza resa ex art. 444 c.p.p. e gli effetti che essa potrebbe -in ipotesi- spiegare nei giudizi civili ed amministrativi, cui osta però un espresso divieto di legge.

Non è qui in discussione che la sentenza di patteggiamento sia equiparata ad una sentenza di condanna, in quanto ciò è affermato espressamente all'art. 445 c.p.p.; al tempo stesso però la norma afferma che la sentenza prevista dall'art. 444 c.p.p. non ha efficacia nei giudizi civili o amministrativi. Con ciò si intende dire che essa non vale ad affermare con efficacia di giudicato la responsabilità per il fatto nel giudizio civile-amministrativo, pur se, secondo una giurisprudenza sviluppatasi con riferimento al testo normativo previgente alla riforma operata dal D.Lgs. n. 150 del 2022, essa costituiva un elemento di prova per il giudice di merito (Cass. sez. un. 5756 del 12/04/2012). Era pertanto abbastanza chiaro, già nell'impianto normativo previgente alla riforma del 2022, che la sentenza di patteggiamento non poteva considerarsi affermazione di responsabilità, né la sua autorità poteva essere invocata in via diretta nei giudizi civili o amministrativi, pur se era consentito valutarla come elemento di fatto, indicativa di alcune circostanze che potevano orientare il giudice civile a ritenere provata la responsabilità. Nella sua attuale formulazione, come modificata dal D.Lgs. n. 150 del 2022, art. 25, comma 1, lett. b), l'art. 445 c.p.p. è ancora più rigoroso che nel passato, così disponendo "La sentenza prevista dall'art. 444, comma 2, anche quando è pronunciata dopo la chiusura del dibattimento, non ha efficacia e non può essere utilizzata a fini di prova nei giudizi civili, disciplinari, tributari o amministrativi, compreso il giudizio per l'accertamento della responsabilità contabile" e meglio chiarisce in che ambito opera l'equiparazione alla condanna, disponendo all'ultimo cpv che "salvo quanto previsto dal primo e dal secondo periodo o da diverse disposizioni di legge, la sentenza è equiparata a una pronuncia di condanna". Vale a dire che la equiparazione tra sentenza di condanna e sentenza di patteggiamento riguarda soltanto l'ambito della giurisdizione penale e non tocca i giudizi civili e amministrativi.

Pertanto, diversamente da quanto sostiene l'Avvocatura, gli effetti della sentenza di condanna e quelli della sentenza pronunciata in esito a richiesta ex art. 444 c.p.p. non sono esattamente uguali, e del resto, per rendersene conto basta esaminare la diversità dei relativi dispositivi; nel primo caso il giudice dichiara l'imputato responsabile (o colpevole) dei reati ascrittigli e lo condanna ad un certa pena; nel secondo, omessa la dichiarazione di responsabilità, applica la pena concordata.

Occorre quindi chiedersi se la sentenza di patteggiamento possa produrre l'effetto preclusivo previsto dalla L. 91 del 1992, art. 6 lett. b) laddove si afferma che "escludono l'acquisto della cittadinanza ai sensi dell'art. 5: a) la condanna per uno dei delitti previsti nel libro secondo, titolo I, capi I, II e III, del codice penale;

b) la condanna per un delitto non colposo per il quale la legge preveda una pena edittale non inferiore nel massimo a tre anni di reclusione".

Ciò deve escludersi in primo luogo in ragione del criterio letterale di interpretazione della legge, poiché la norma fa espresso riferimento alla condanna e, per quanto la sentenza di

patteggiamento sia "equiparata", nei termini sopra precisati, alla sentenza di condanna, essa sentenza di condanna non è nella definizione della legge, e trattandosi di una norma che pone eccezioni e limitazioni essa è di stretta interpretazione; ma, anche a voler adottare il criterio logico sistematico e fare riferimento a quella che è la ratio legis della norma, individuabile nella valutazione negativa della personalità civile e morale che il legislatore collega alla condanna penale del richiedente, si evidenzia che la "valutazione negativa" presuppone la affermazione di responsabilità per il fatto reato, ciò che appunto manca nella sentenza di applicazione della pena su richiesta.

In termini si è già espressa questa Corte nel 2007, con precedente che non è "isolato" come deduce parte ricorrente, ma unico massimato e non specificamente contraddetto, affermando che: "l'effetto preclusivo dell'acquisto della cittadinanza, che la L. n. 91 del 1992, art. 6, comma 1, lettera b), ricollega alla condanna per un delitto non colposo per il quale la legge prevede una pena edittale non inferiore nel massimo a tre anni di reclusione dipende non dalla mera irrogazione della sanzione penale, bensì dall'accertamento della responsabilità e dal giudizio di colpevolezza, e, quindi, non può derivare dalla pronuncia della sentenza di applicazione su richiesta ai sensi dell'art. 444 c.p.p. (alla stregua dell'originaria disciplina codicistica degli artt. 444 e 445 c.p.p.), ma richiede una vera e propria sentenza di condanna" (Cass. n. 24312 del 22/11/2007). Da questo precedente non vi sono ragioni per discostarsi posto che, come sopra si diceva, è lo stesso art. 445 c.p.p. ad escludere che la sentenza di patteggiamento possa spiegare effetti nei giudizi civili e amministrativi.

Ne' questo precedente può considerarsi smentito dalla sentenza a sezioni unite n. 17781/2005 cui fa riferimento l'Avvocatura, riferita a tutt'altra questione e cioè agli effetti penali della sentenza patteggiamento, che costituisce titolo idoneo per la revoca, a norma dell'art. 168, comma 1, della sospensione condizionale della pena precedentemente concessa.

Ne consegue il rigetto del ricorso principale.

I motivi del ricorso incidentale sono proposti, come si legge nelle conclusioni dell'atto, in via subordinata all'accoglimento del ricorso principale e sono relativi alla decorrenza del termine biennale di decadenza per respingere la domanda, alla sospensione dei termini, all'estinzione del reato, e alla riabilitazione. Le questioni restano assorbite poiché per effetto del rigetto del ricorso principale passa in giudicato la sentenza della Corte d'appello che accerta e dichiara il diritto dell'appellante ad acquistare la cittadinanza italiana.

Le spese di giudizio di legittimità seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso principale, dichiara assorbito il ricorso incidentale. Condanna parte ricorrente alle spese del giudizio di legittimità che liquida in Euro 3.000,00 per compensi, Euro 200,00 per spese non documentabili, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, ed agli accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente principale dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale a norma del comma 1-bis, dello stesso art. 13, se dovuto.

Dispone che, in caso di utilizzazione della presente ordinanza in qualsiasi forma, per finalità di informazione scientifica su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica, sia omessa l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi della parte riportati nella ordinanza.

Così deciso in Roma, il 15 novembre 2023.

Depositato in Cancelleria il 13 dicembre 2023